



Esente da imposta di bollo e di registro come da Art.82 del Codice del Terzo Settore

STATUTO

PROGETTO RIABILITAZIONE ODV - ETS

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

- 1.1 Il presente atto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Progetto Riabilitazione ODV - ETS", da ora in avanti denominata "associazione", ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").
- 1.2 L'associazione, allora denominata "Progetto Riabilitazione ODV", è stata iscritta, per trasmigrazione, dal Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia, al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), repertorio 39552, con decorrenza 19/07/2022.
- 1.3 A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 117/2017, la denominazione sociale dell'associazione contiene l'indicazione di Terzo settore attraverso l'acronimo ETS.
- 1.4 L'associazione ha sede legale nel Comune di Trieste.
- 1.5 L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
- 1.6 L'associazione ha durata illimitata ed opera nel territorio della Repubblica Italiana.

ALLEGATO all'atto
Reg. II 22/10/2025
N° 811 Serie 3
IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Giuliano Gardin

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

- 2.1 L'associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2.2 In particolare, l'associazione ha come scopo istituzionale primario la diffusione ed il sostegno delle attività riabilitative a favore di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale e in particolare si dedica ai disturbi dello spettro autistico e del neurosviluppo.
- 2.3 Tali propositi sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 c. 1 del D.Lgs 117/2017:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

2.4 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e svolge le proprie azioni prevalentemente in favore di terzi.

2.5 L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

2.6 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e ss.mm.ii.

2.7 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2.8 L'associazione può svolgere, nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

2.9 Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'associazione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la

partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50% delle ODV associate.

3.3 I volontari non occasionali, regolarmente iscritti nel registro dei volontari da almeno 1 anno, che non abbiano espressamente dichiarato di voler rinunciare alla qualifica di associato sono associati di diritto.

3.4 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- Per le persone fisiche:

l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici, indirizzo di residenza e indirizzo di posta elettronica;

Per le organizzazioni e gli Enti:

ragione sociale, codice fiscale, indirizzo sede legale, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e indirizzo PEC;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

3.6 L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3.7 I soggetti di cui al punto 3.3 acquisiscono lo status di associato automaticamente, senza necessità di domanda scritta, il 1 gennaio dell'anno successivo al raggiungimento del requisito. Nella prima riunione utile, l'Organo di amministrazione ratifica l'ammissione ai sensi del presente articolo e ne dà comunicazione formale agli interessati.

3.8 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

4.1 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

4.2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

4.3 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'associato destinatario del

provvedimento di esclusione può richiedere che sulla questione si pronunci l'Assemblea, che sarà convocata entro 60 giorni dalla richiesta, per confermare o annullare la delibera dell'Organo di amministrazione.

5.3 La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5.4 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

5.5 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.6 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Organi

6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente
- L'Organo di Controllo (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017);
- Il Revisore Legale dei Conti (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs n. 117/2017).

6.2 Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 - Assemblea

7.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

7.2 Ciascun associato ha un voto.

7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

7.4 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo, postale o email, risultante dal libro degli associati.

7.5 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.6 Qualora ne ricorra la necessità o l'opportunità, l'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, sempre che sia permesso al Presidente di verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Inoltre, ai partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di poter esprimere il proprio voto. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7.7 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi presentati dagli associati esclusi dall'Organo di amministrazione;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su particolari questioni di particolare rilevanza su richiesta dell'Organo di Amministrazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.8 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

7.9 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori si astengono.

7. 10 Per modificare lo Statuto o deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. In seconda convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. 11 Per deliberare lo scioglimento, e la relativa devoluzione del patrimonio occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega.

7.12 Alle riunioni dell'Assemblea possono presenziare, se invitati dall'Organo di amministrazione, anche soggetti esterni all'associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.

ART. 8 - Organo di amministrazione

8.1 L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'eventuale esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare l'importo delle quote sociali annuali, di norma entro il mese di novembre dell'anno precedente.

8.3 L'Organo di amministrazione è formato dal Presidente e da un numero di componenti compreso tra 4 e 6 nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni. I membri dell'Organo di amministrazione (di seguito indicati anche come "amministratori") possono essere rieletti.

8.4 Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero tra gli associati degli Enti associati da questi proposti. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.5 L'Organo di amministrazione si riunisce previa convocazione inviata in forma scritta, anche con mezzi telematici, almeno 5 giorni prima dell'adunanza, a meno che non si tratti di questioni di particolare urgenza, per cui il Presidente può autorizzare una convocazione subitanea.

8.6 L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

8.7 Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all'associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.

8.8 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.9 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.10 a carica di amministratore si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

8.11 Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato.

8.12 Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico l'Organo di amministrazione potrà integrare la propria composizione tramite convocazione di assemblea per il rinnovo delle cariche. Gli amministratori subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione in carica.

8.13 All'interno dell'Organo di Amministrazione possono essere individuate funzioni specifiche, quali quelle di Segretario e Tesoriere. Tra i membri dell'Organo diversi dal Presidente viene nominato il Vicepresidente di cui al successivo art. 9.8.

8.14 L'Organo di Amministrazione può avvalersi della consulenza di un Comitato Scientifico.

8.15 Il Comitato Scientifico può essere composto da un numero di membri da 3 a 5, scelti tra esperti in specifiche materie.

8.16 Il Comitato scientifico è nominato dall'Organo di Amministrazione in caso di necessità e cessa al termine dell'esigenza.

8.17 I membri del Comitato Scientifico svolgono l'incarico a titolo gratuito.

ART. 9 - Presidente

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra gli associati, a maggioranza dei presenti.

9.3 Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

9.4 Il Presidente fa parte dell'Organo di amministrazione dal momento della sua elezione e lo presiede.

9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

9.6 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea.

9.7 Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, riferendo in merito all'attività compiuta.

9.8 Il Vice Presidente è nominato tra i membri dell'Organo di amministrazione. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - Organo di controllo

10.1 L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs.

117/2017. Laddove nominato, per le attribuzioni, obblighi e diritti dell'organo di controllo si richiamano le disposizioni dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 11 - Revisore Legale dei Conti

11.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti. Laddove nominato, per le attribuzioni, obblighi e diritti dell'organo di controllo si richiamano le disposizioni dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 12 - Patrimonio

12.1 Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.2 I beni dell'associazione sono costituiti dai beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili acquisiti in proprietà. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e depositato presso la sede dell'associazione.

ART. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

13.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - Risorse economiche

14.1 L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse.

Le risorse economiche dell'associazione sono ordinariamente costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;

Possono inoltre essere costituite da:

- lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

14.2 Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 15 - Bilancio di esercizio

15.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste da Art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17.

15.2 Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla fine dell'anno sociale.

ART. 16 - Libri

16.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Presidente;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

16.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'associazione.

ART. 17 - Volontari

17.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

17.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

17.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

17.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere in ogni caso rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

17.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

17.6 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 - Lavoratori

18.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 - Convenzioni

19.1 Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.

19.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

20.1 L'associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile.

20.2 In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore.

20.3 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra i propri associati.

ART. 21 - Rinvio

21.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.

ART. 22 - Norma transitoria

22.1 I volontari che hanno già maturato il diritto di cui all' art. 3.3 alla data di entrata in vigore del presente

Statuto acquisiscono lo status di associato il 30 novembre 2025.

22.2 Per il solo anno 2025, la deliberazione circa l'ammontare delle quote sociali di cui art. 8.2 può riguardare le quote dovute dal 1 novembre 2025 al 31 dicembre 2025.